

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Protection PET

Polizza a Protezione degli Animali domestici

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”.

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Assicurazione è una Polizza che offre prestazioni di Rimborso Spese Veterinarie per il tuo cane/gatto.



Che cosa è assicurato?

Le Prestazioni assicurate per le somme indicate in Polizza:

**ASSICURAZIONE RIMBORSO
SPESE VETERINARIE:**

Spese da intervento chirurgico e/o ricovero: nel caso in cui il tuo animale, a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad Intervento Chirurgico, l'Assicuratore rimborsa le spese per gli onorari del veterinario, le rette di degenza, i medicinali e le cure. L'Assicuratore rimborsa anche le spese per esami, visite e analisi nei trenta giorni precedenti e successivi al ricovero o Day Hospital.

Il rimborso previsto è fino ad € 1.500,00.

Spese Funerarie: qualora il tuo animale deceda a causa di un Infortunio o Malattia indennizzabili, l'Assicuratore rimborsa fino ad € 100,00 le spese di smaltimento del corpo.

Spese di ricerca per ritrovamento: qualora il tuo animale sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

- X** Per l'Assicurazione Spese Mediche non sarà possibile assicurare animali che non hanno libretto sanitario, che non sono regolarmente vaccinati e muniti di microchip.
- X** Non sono rimborsate le Spese per interventi che non siano eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.



Ci sono limiti di copertura?

! La copertura è operante per animali domestici che abbiamo, al momento della stipula della Polizza, età superiore a tre mesi e inferiore a nove anni.

La garanzia cessa al compimento del decimo anno di età.

Per le Spese Mediche:

! i termini di carenza prevedono che la copertura decorre dalle ore 24 del 7° giorno per spese a seguito di Infortunio e dalle ore 24 del 25° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza per spese a seguito di malattia;

! per le Spese da intervento chirurgico e/o ricovero, il rimborso verrà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.



Dove vale la copertura?

Le garanzie Rimborso Spese Veterinarie valgono per il Territorio italiano



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e il nome di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime coperture per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini dei giorni indicati alla sezione "Cosa fare in caso di Sinistro" del DIP Aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionato in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha durata annuale.

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta da parte del Contraente potrà essere inviata:

- attraverso l'APP, seguendo i seguenti passi: Menu > Assicurazioni > Polizza Digital > Le mie polizze Digital > individuare la polizza competente per il periodo assicurato nell'archivio delle polizze e seguire le istruzioni;
- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;
- per e-mail: wecare@netinsurance.it.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, nei 14 giorni successivi alla data del primo pagamento del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;
- per e-mail: wecare@netinsurance.it.

Contratto di Assicurazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Net Insurance S.p.A.

Protection PET

Ed. 06/2025 – Agg.to 02-2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE

L'Assicuratore non rimborsa le spese derivanti da:

- infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- uso professionale dell'animale;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti;
- controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
- malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
- acquisto di vaccini ed antiparassitari;
- malattie mentali e problemi comportamentali;
- infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive;
- gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- soppressione e cremazione per pericolosità;
- taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica;
- malattie dei denti e paradontopatie;
- spese di igiene dentaria;
- terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
- infortuni verificatisi nei primi 6 giorni di decorrenza della Polizza e malattie manifestatesi nei primi 24 giorni di decorrenza della Polizza;
- cure relative a malattie croniche;
- Filaria/Leshmania;
- pandemia;

	v. danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo; w. danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, calamità naturali); x. evento diverso da Intervento Chirurgico o Ricovero di durata continuativa minima di tre giorni.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Eventi in garanzia	Limite Indennizzo Scoperto Franchigia
Assicurazione Rimborso Spese Veterinarie	Per le Spese da intervento chirurgico e/o ricovero al massimale si applica uno scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile di € 200,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato ai clienti che vogliono tutelare la salute del proprio Animale domestico, cane o gatto.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 26,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: • PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it • Posta: NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA • Fax: +39 06 89326.570 avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
OPPURE	oppure
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Come da normativa vigente.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

<i>Diritto all'oblio oncologico</i>	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
<i>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</i>	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<i>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</i>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. Dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione – Protection PET

Polizza rimborso spese di cura a Protezione degli Animali domestici



Sommario

PREMESSA.....	2
CONTATTI UTILI.....	2
GLOSSARIO.....	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	4
Art. 2 - Altre assicurazioni	4
Art. 3 - Durata dell'Assicurazione – Diritto di recesso in caso di vendita a distanza e disdetta	4
Art. 4 - Pagamento del Premio	4
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione.....	4
Art. 6 - Oneri fiscali	4
Art. 7 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	4
Art. 8 - Legge applicabile.....	5
Art. 9 - Validità territoriale	5
Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro	5
Art. 11 - Limiti di età	5
Art. 12 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione	5
Art. 13 - Prova	5
RIMBORSO SPESE VETERINARIE	5
A. INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI	5
Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione	5
B. SPESE FUNERARIE	6
Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione	6
C. SPESE DI RICERCA PER RITROVAMENTO	6
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione	6
Art. 17 - Carenza.....	6
Art. 18 - Esclusioni.....	6
Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	7
Art. 20 - Criteri per la liquidazione del danno	7
Art. 21 - Diritto di visita dell'Animale domestico	7
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1

Condizioni di Assicurazione – Protection PET

Polizza rimborso spese di cura a Protezione degli Animali domestici



PREMESSA

Protection PET è una Polizza che offre prestazioni di Rimborso Spese Veterinarie per il tuo cane/gatto.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO

- attraverso l'APP, seguendo i seguenti passi: Menu > Assicurazioni > Polizza Digital > Le mie polizze Digital > individuare la polizza competente per il periodo assicurato nell'archivio delle polizze e seguire le istruzioni;
- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;
- per e-mail: claims@netinsurance.it.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde: 800 9096 44 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)

Sito: www.netinsurance.it/wecare

E-mail: wecare@netinsurance.it

Fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Condizioni di Assicurazione – Protection PET

Polizza rimborso spese di cura a Protezione degli Animali domestici



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Animale domestico: si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati in Polizza, di proprietà del Contraente o di un relativo Familiare.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi, a partire dalle ore 24,00 della data di effetto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore: Net Insurance S.p.A., Impresa di Assicurazioni.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Carenza: periodo successivo alla stipula dell'Assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Certificato di iscrizione dell'animale: modello con cui si attesta di aver impiantato un microchip, di aver effettuato la registrazione in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina e di aver rilasciato il relativo libretto informatico sanitario.

L'iscrizione all'Anagrafe Canina, che si trova presso le ASL locali, è obbligatoria per tutti i proprietari e, in caso di mancata registrazione, ci si espone ad un provvedimento sanzionatorio.

Contraente/Assicurato: la persona fisica residente in Italia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione e ne assume i relativi oneri.

Day Hospital: la degenza, senza pernottamento, presso Veterinario o Istituto di Cura autorizzato, che eroga terapie mediche.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con il Contraente (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia: l'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Indennizzo/Rimborso: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'animale. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti, etc.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malformazione/difetto fisico: ogni alterazione congenita od acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto dall'Assicuratore per uno o più sinistri avvenuti nell'Anno assicurativo.

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Modulo di Proposta: il documento sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore, che contiene i dati relativi alla Polizza, formandone parte integrante.

Parte: il Contraente o l'Assicuratore.

Parti: il Contraente e l'Assicuratore, quando congiuntamente.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione: il periodo intercorrente tra la data del pagamento del Premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'Assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Registrazione Anagrafe Felina: servizio attivato su base volontaria ed esclusivamente per gatti dotati di microchip.

Ricovero: la degenza, con pernottamento, presso Veterinario o Istituto di Cura autorizzato, che eroga terapie mediche.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Set Informativo: l'insieme della documentazione contrattuale (DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Tecniche di Comunicazione a Distanza: qualunque strumento che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del Contratto di dette Parti.

Territorio italiano: il territorio della Repubblica italiana incluse Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Condizioni di Assicurazione – Protection PET

Polizza rimborso spese di cura a Protezione degli Animali domestici



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare all'Assicuratore l'esistenza e il nome delle Compagnie che prestano le medesime coperture per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Durata dell'Assicurazione – Diritto di recesso in caso di vendita a distanza e disdetta

L'Assicurazione ha durata annuale.

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo pagamento del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;
- per e-mail: wecare@netinsurance.it.

L'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

La disdetta da parte del Contraente potrà essere inviata:

- attraverso l'APP, seguendo i seguenti passi: Menu > Assicurazioni > Polizza Digital > Le mie polizze Digital > individuare la polizza competente per il periodo assicurato nell'archivio delle polizze e seguire le istruzioni;
- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;
- per e-mail: wecare@netinsurance.it.

Art. 4 - Pagamento del Premio

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionato in rate mensili senza oneri aggiuntivi.

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Fermi i termini di Carenza di cui all'Art. 17, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Nel caso in cui il pagamento del Premio o delle successive rate di Premio avvenga con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di Carenza di cui all'art. 17 vengono conteggiati a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 7 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le

Condizioni di Assicurazione – Protection PET

Polizza rimborso spese di cura a Protezione degli Animali domestici



Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 8 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 9 - Validità territoriale

Le garanzie Rimborso Spese Veterinarie valgono per il Territorio italiano.

Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 11 - Limiti di età

L'Assicurazione è operante per Animali domestici che abbiano, al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, età superiore a tre mesi e inferiore a nove anni.

La garanzia cessa al compimento del decimo anno.

Tuttavia, per gli Animali domestici che compiano 10 anni in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza mensile di Polizza.

Art. 12 - Condizioni di operatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per cane o gatto:

- **regolarmente identificato, rispettivamente all'Anagrafica Canina o all'Anagrafica Felina; nonché munito di Microchip;**
- **munito di Libretto sanitario, regolarmente aggiornato;**
- **vaccinato per: cimurro, parvo-virosi, epatite e/o leptospirosi (cane) e rinotracheite, calicivirosi, pan-leucopenia (gatto) e comunque sottoposto ai richiami obbligatori di vaccino disposti dalla legge o da norme o regolamenti locali.**

Qualora, in caso di Sinistro, l'evento non sia indennizzabile in quanto non rientrante nelle condizioni di operatività di cui sopra – compresi, a titolo esemplificativo, i casi in cui la documentazione prodotta in caso di Sinistro non sia compatibile con le dichiarazioni fornite dal Contraente in sede di assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore – il Contraente può esercitare Recesso dall'Assicurazione, con le modalità e gli effetti di cui al precedente Art. 10.

Art. 13 - Prova

È a carico di chi richiede l'Indennizzo, l'Indennità, il Rimborso o la Prestazione, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.

RIMBORSO SPESE VETERINARIE

A. INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Nel caso in cui l'Animale Domestico a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad Intervento Chirurgico, anche in regime di Day Hospital, l'Assicuratore rimborsa le spese veterinarie per:

- onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento Chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza (compreso il Day Hospital);
- medicinali, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione;
- visite, accertamenti diagnostici ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o Day Hospital

Condizioni di Assicurazione – Protection PET

Polizza rimborso spese di cura a Protezione degli Animali domestici



purché i costi siano sostenuti nei 30 giorni precedenti o successivi all'Intervento Chirurgico.

La copertura vale, con l'esclusione del Day Hospital, anche in caso di Ricovero non associato ad Intervento Chirurgico, a condizioni comunque che il Ricovero:

- sia continuativo;
- abbia una durata minima di 3 giorni.

Il rimborso delle spese sopra elencate, avverrà fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Anno assicurativo di € 1.500,00.

Il rimborso verrà effettuato previa deduzione, per ogni Sinistro, di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.

B. SPESE FUNERARIE

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

Qualora l'Animale domestico assicurato deceda a causa di un Infortunio o Malattia indennizzabili, l'Assicuratore rimborsa fino ad € 100,00 le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato.

C. SPESE DI RICERCA PER RITROVAMENTO

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

Qualora l'Animale Domestico assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.

Sono sempre escluse le spese per ricompense.

Art. 17 - Carenza

Relativamente alle garanzie di cui ai precedenti artt. 14 e 15, l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del 25° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza per le Malattie e dalle ore 24 del 7° giorno per gli Infortuni.

Art. 18 - Esclusioni

L'Assicuratore non rimborsa le spese derivanti da:

- infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- uso professionale dell'animale;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- malformazioni o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché patologie pregresse anche recidivanti;
- controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
- malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
- acquisto di vaccini ed antiparassitari;
- malattie mentali e problemi comportamentali;
- infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive;
- gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- soppressione e cremazione per pericolosità;
- taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica;
- malattie dei denti e paradontopatie;
- spese di igiene dentaria;
- terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
- infortuni verificatisi nei primi 6 giorni di decorrenza della Polizza e malattie manifestatesi nei primi 24 giorni di decorrenza della Polizza;
- cure relative a malattie croniche;
- Filaria/Leshmania;
- pandemia;
- danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo;
- danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, calamità naturali);

Condizioni di Assicurazione – Protection PET

Polizza rimborso spese di cura a Protezione degli Animali domestici



x. evento diverso da Intervento Chirurgico o Ricovero di durata continuativa minima di tre giorni.

Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all'animale in copertura, le cure ed i trattamenti del caso.

La denuncia di Sinistro deve essere inviata entro 30 giorni da quando il Contraente ne ha avuto la possibilità, attraverso una delle seguenti modalità:

- attraverso l'APP, seguendo i seguenti passi: Menu > Assicurazioni > Polizza Digital > Le mie polizze Digital > individuare la polizza competente per il periodo assicurato nell'archivio delle polizze e seguire le istruzioni;
- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;
- per e-mail: claims@netinsurance.it.

Il Contraente dovrà inviare all'Assicuratore, con le modalità di cui sopra, le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del Sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. Microchip dell'Animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della Malattia;
- Certificato di iscrizione dell'animale (cane);
- copia del documento di Registrazione Anagrafe Felina (gatto);
- Libretto Sanitario;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del Sinistro.

Per le sole Spese per ritrovamento Animale domestico il Contraente dovrà inviare le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- denuncia di smarrimento presentata alla Pubblica Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 20 - Criteri per la liquidazione del danno

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Assicuratore procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento.

Art. 21 - Diritto di visita dell'Animale domestico

In caso di Sinistro, l'Assicuratore ha il diritto di sottoporre l'Animale domestico per il quale è prestata l'Assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire all'Assicuratore ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016**

La Compagnia **Net Insurance S.p.A** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in

fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la

sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it